

N. 38/16 R.M.C.P.
N. 6696/13 R.G.N.R.
N. 2/14 R.C.A.



TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE RIESAME

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- Dott.ssa Pia Verderosa	Presidente
- Dott.ssa Anna Paola Capano	Giudice
- Dott. Antonio Gatto	Giudice rel.

decidendo sugli appelli ex art. 310 c.p.p. presentati:

- il 27/1/2016 da Bianco Marinella e Marchese Annarita;
- il 27/1/2016 da Cagnazzo Anna Maria (quest'ultima in proprio e quale genitore dei minori Bianco Cristian e Bianco Gabriele);
- il 28/1/2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;

avverso l'ordinanza datata 11/1/2016 (depositata il 12/1/2016) con la quale la Corte d'Assise di Lecce, accogliendo l'istanza formulata dalla difesa, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Zacheo Antonio, nato il 3/10/1986 a Maglie (LE);

esaminati gli atti del procedimento, pervenuti nella cancelleria dell'adito Tribunale distrettuale il 28/1/2016;

udito il difensore nell'odierna udienza camerale e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale;

ESPONE ED OSSERVA

1. Nei confronti di Zacheo Antonio è stata originariamente applicata la misura cautelare massima della custodia carceraria, per i delitti di omicidio pluriaggravato e distruzione di cadavere, di cui agli artt. 110, 575 e 577, comma 1 n. 3 c.p. e 110, 411, 61 n. 2 c.p., commessi ai danni di Bianco Massimo, per i quali l'imputato è stato condannato in primo grado alla pena di trent'anni di reclusione con sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Lecce n. 4 del 12/1/2015 (depositata il 10/2/2016).

2. Con istanza depositata presso la Corte d'Assise di Lecce il 7/1/2016, i difensori del prevenuto chiedevano la sostituzione della misura massima della custodia inframuraria con quella attenuata degli arresti domiciliari presso l'abitazione sita in Bressana Mottarone (Pavia), Via Mangiarotti n. 6.

3. Sempre in data 7/1/2016, il Pubblico Ministero competente esprimeva parere contrario all'accoglimento della predetta istanza *"stante la gravità dei fatti, indice di elevata e persistente attualità, non apparendo in alcun modo adeguata la misura degli arresti domiciliari"*.

4. Con ordinanza emessa in data 11/1/2016 (depositata in cancelleria il 12/1/2016), la Corte d'Assise di Lecce accoglieva l'istanza formulata dai difensori dell'imputato, disponendo la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione suindicata.

5. Il provvedimento di sostituzione della misura cautelare originariamente applicata nei confronti di Zacheo Antonio veniva attinto da tre atti di gravame:

- i primi due, formulati il 27/1/2016 da Bianco Marinella, Marchese Annarita e Cagnazzo Anna Maria (quest'ultima in proprio e quale genitore dei minori Bianco Cristian e Bianco Gabriele), tutte costituite parti civili nei confronti di Zacheo Antonio, con i quali viene eccepita la mancata notifica ex art. 299 comma 4 bis c.p.p. alle persone offese dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia carceraria depositata dai difensori dell'imputato presso la cancelleria della Corte d'Assise di Lecce in data 7/1/2016;

- il terzo, interposto il 28/1/2016 dal Pubblico Ministero, il quale, nel merito, evidenzia la persistente sussistenza al massimo livello dei pericoli di inquinamento probatorio, fuga e recidiva, con la conseguente richiesta di ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di Zacheo Antonio.

6. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di sostituzione della misura per violazione dell'art. 299 comma 4 bis c.p.p. sollevata dalle parti civili suindicate.

In particolare, le stesse affermano che, nella fattispecie in esame, secondo quanto disposto dall'art. 299 comma 4 bis c.p.p., trattandosi di procedimento per *"delitti commessi con violenza sulla persona"*, l'istanza difensiva di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari avrebbe dovuto essere dapprima notificata alle persone offese, ovvero ai difensori delle stesse e, solo successivamente, depositata presso la cancelleria della Corte d'Assise. Nessuna delle parti private impugnanti, al contrario, ha ricevuto alcuna formale comunicazione della richiesta di sostituzione della misura cautelare proposta nell'interesse di Zacheo Antonio (circostanza, questa, che appare assolutamente pacifica e incontestata).

Solo a seguito di apposita istanza di accesso agli atti e di richiesta di copie da parte dei difensori, le stesse hanno potuto avere conoscenza del contenuto dell'istanza formulata ex art. 299 c.p.p. e della conseguente ordinanza emessa dalla Corte d'Assise di Lecce in data 11/1/2016 (depositata il 12/1/2016).

Ad avviso dei difensori impugnanti, l'omessa notifica alle persone offese avrebbe imposto alla Corte d'Assise di Lecce di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sostituzione della misura cautelare per violazione dell'art. 299 comma 4 bis c.p.p.

Sul punto, il Giudice di legittimità ha già avuto modo di rilevare che, *"in applicazione della ratio legis sottesa alle modifiche recentemente introdotte dal legislatore all'art. 299 cod. proc. pen., deve ritenersi che l'inammissibilità, costituendo una patologia che riguarda esclusivamente gli atti di una parte processuale, nel caso di specie dell'imputato, deve potere essere rilevata d'ufficio fino al formarsi del giudicato, senza che possano verificarsi forme, non previste dalla legge, di sanatoria"* (cfr. Cass. pen., Sez. 2, 20/06/2014 - 04/07/2014, n. 29045; confermata, successivamente, sulla base dei medesimi rilievi, da Cass. pen., Sez. 1, 13/07/2015 - 04/08/2015, n. 34132; nonché Cass. pen., Sez. 6, 12/12/2014 - 19/02/2015, n. 7636).

La soluzione interpretativa adottata dalla Corte appare certamente condivisibile, pur in mancanza, nel codice di rito, di uno statuto e di una disciplina specificamente dedicati all'istituto dell'ammissibilità.

Peraltro, qualora si optasse per la soluzione opposta (non deducibilità d'ufficio dell'omesso onere informativo), si priverebbe il Giudice (il Giudice della cautela, in prima

battuta, e i Giudici dell'impugnazione cautelare, nei passaggi successivi) della possibilità di stigmatizzare d'ufficio la violazione di un onere partecipativo suscettibile di determinare, nell'ambito del procedimento, l'assoluta assenza, anche "cartolare", della persona offesa, cioè proprio di quel soggetto processuale nel cui interesse è stata introdotta la norma in questione. Sottraendo al Giudice la possibilità di rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura non ritualmente notificata alla persona offesa si priverebbe, altresì, il precetto della relativa sanzione, con un procedimento che proseguirebbe nonostante un patente vizio procedurale: ciò perché nessuno dei soggetti coinvolti avrebbe un diretto e personale interesse a far rilevare la prevista inammissibilità.

Peraltro, in una prospettiva sistematica, non può non evidenziarsi che, in materia di impugnazioni, l'art. 591 comma 2 c.p.p. impone al Giudice di dichiarare d'ufficio l'eventuale inammissibilità dell'atto di gravame.

Ciò chiarito in merito alla rilevabilità (anche) d'ufficio dell'inammissibilità scaturente dalla violazione dell'art. 299 c.p.p., la questione che si pone nel caso di specie, rispetto alla quale non risultano ancora precedenti giurisprudenziali di legittimità, attiene alla stessa applicabilità del disposto di cui all'art. 299 comma 4 bis c.p.p., che, com'è noto, fa riferimento ai "*delitti commessi con violenza alla persona*", ai procedimenti aventi ad oggetto il delitto di omicidio, che, evidentemente, determina la morte della persona offesa (identica questione si pone in relazione al delitto di distruzione di cadavere).

Appare opportuno, in proposito, prendere le mosse dalla disposizione normativa evocata dalle parti private impugnanti, al fine di verificare se, alla luce di un'interpretazione letterale, sistematica e teleologica, sia possibile affermare che l'onere informativo previsto dall'art. 299 comma 4 bis c.p.p. attenga anche ai procedimenti cautelari afferenti al delitto di omicidio.

Com'è noto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, l'art. 299 comma 4 bis c.p.p. statuisce che: "*Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il Giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al Pubblico Ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio*".

I provvedimenti cui fa riferimento il comma 2 bis dello stesso art. 299 c.p.p. (comma introdotto dall'art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119), espressamente richiamato dal suindicato comma 4 bis, sono quelli aventi ad oggetto "*delitti commessi con violenza alla persona*".

In tal modo, con ogni evidenza, il Legislatore ha inteso introdurre, nell'ambito di tali procedimenti, un'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria *ex lege* della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p. (sostanzialmente tutte le misure cautelari coercitive ad eccezione del divieto di espatrio di cui all'art. 281 c.p.p. e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di cui all'art. 282 c.p.p.), a pena di inammissibilità dell'istanza *de libertate*. In particolare, il nuovo testo dell'art. 299 comma 4 bis c.p.p. onera la parte che richiede la modifica dello stato cautelare, a pena di inammissibilità dell'istanza, di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa. La facoltà di interlocuzione nel merito delle istanze *de libertate* è riconosciuta tanto

nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva alla chiusura delle stesse. L'informativa alla persona offesa, inoltre, è stata estesa ai conseguenti provvedimenti estintivi o modificativi delle misure cautelari emessi dal Giudice (art. 299 comma 2 c.p.p.).

Premessi i principi suindicati, appare utile procedere, a questo punto, ad un sintetico inquadramento sistematico dei reati ritenuti inclusi nel concetto di "*delitti con violenza alla persona*" e di quelli che, invece, sono stati ritenuti estranei a tale categoria, in virtù di quanto affermato dalla giurisprudenza di merito (edita) e di legittimità maturata sino ad oggi in ordine alla riforma dell'art. 299 c.p.p. introdotta con il D.L. 93/2013 conv. in L. 119/2013.

Orbene, sono stati sussunti nell'alveo applicativo dell'onere informativo di cui al novellato art. 299 c.p.p., in quanto ritenuti "*delitti con violenza alla persona*" i seguenti reati:

- maltrattamenti in famiglia e lesioni personali (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 35613 del 23/07/2015 - dep. 25/08/2015);
- sequestro di persona, tentata violenza sessuale, lesioni personali e rapina (cfr. Cass. Pen., Sez. 3, n. 13610 del 03/03/2015 - dep. 31/03/2015);
- maltrattamenti in famiglia e lesioni personali (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 7636 del 12/12/2014 - dep. 19/02/2015);
- maltrattamenti e lesioni (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 6717 del 05/02/2015 - dep. 16/02/2015);
- violenza sessuale e minaccia aggravata (cr. Cass. pen., Sez. 3, n. 39156 del 26/03/2014 - dep. 24/09/2014);
- rapina, procurato aborto e lesioni (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 29045 del 20/06/2014 - dep. 04/07/2014);
- tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale (cfr. Cass. pen., Sez. 1, n. 25402 del 30/05/2014 - dep. 13/06/2014).

Come si dirà meglio in seguito, altre pronunce, di merito e di legittimità, hanno invece escluso il delitto di rapina per assenza di un pregresso rapporto relazionale tra autore del delitto e vittima, in particolare, in un caso in cui persone offese erano dipendenti di un istituto di credito, sconosciuti all'autore del reato (cfr. Trib. Torino, ord. del 04.11.2013, in Guida al dir. 2013, n. 47, pag. 16; Cass. pen., Sez. 2, n. 43353 del 2015 14/10/2015 - 27/10/2015, Quadrelli).

Non può certo dubitarsi che il reato di omicidio rientri tra i "*delitti commessi con violenza alla persona*", dunque, si tratta di reato astrattamente suscettibile di essere sussunto nell'alveo applicativo del disposto di cui all'art. 299 comma 4 bis c.p.p.

Il problema è che, nel caso del delitto di omicidio, la violenza esercitata dall'autore del reato nei confronti della vittima è talmente elevata da cagionarne la morte e dunque la cessazione dell'esistenza.

Orbene, l'art. 299 c.p.p. fa esplicito riferimento al concetto di "*persona offesa*", al fine di indicare il soggetto necessario destinatario preventivo dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione.

Secondo quanto tradizionalmente si insegna, la "*persona offesa*" dal reato è il soggetto titolare del diritto violato dal reo, dunque, del bene giuridico leso dalla perpetrazione del reato, quello stesso bene che la fattispecie incriminatrice astratta mira a tutelare.

Diversi sono, invece, i concetti di "*danneggiato*" e di "*parte civile*".

Il "*danneggiato*" è colui che, a causa della realizzazione del reato, ha subito un danno.

La "*parte civile*" è il soggetto che, avendo subito un pregiudizio economico dalla perpetrazione del delitto, si costituisce, in qualità di "*parte*", nell'ambito del processo penale, al fine di far valere, in quella sede, le proprie pretese civilistiche (che, in ipotesi, potrebbe attivare anche al di fuori del processo penale, instaurando un apposito giudizio civile).

Solitamente, vi è coincidenza tra *“persona offesa”* e *“danneggiato”*, atteso che, spesso, il soggetto titolare del bene giuridico leso dal delitto è anche colui che subisce, proprio in conseguenza del reato, un danno di carattere patrimoniale, suscettibile di essere risarcito.

Tuttavia, il delitto di omicidio rappresenta il classico caso in cui non vi è coincidenza tra il titolare del bene giuridico conculcato dal reato e coloro i quali, invece, potranno agire in giudizio in qualità di *“danneggiati”* (*“danneggiato”* è certamente anche la *“persona offesa”*, che, tuttavia, in tal caso, non potrà agire processualmente al fine di ottenere il ristoro del danno patito, proprio a causa della propria morte).

Nel caso dell'omicidio, pertanto, si realizza una scissione tra *“persona offesa”* e *“danneggiati”* che potranno attivarsi per ottenere il risarcimento del danno: *“persona offesa”* dal reato è solo ed esclusivamente colui che viene ucciso, titolare del bene giuridico (vita) che la disposizione di cui all'art. 575 c.p. tende a salvaguardare; *“danneggiati”* sono tutti coloro che, in conseguenza della morte della vittima, subiscono un danno, che potrà poi essere risarcito (in linea di principio, gli stretti congiunti della vittima).

Ciò premesso, occorre rilevare che l'unico precedente giurisprudenziale (di merito: si fa riferimento, in particolare, all'ordinanza datata 10/9/2014, depositata in data 11/9/2014, con la quale il GIP presso il Tribunale di Bergamo, nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Yara Gambirasio, intentato nei confronti di Massimo Giuseppe Bossetti), prodotto dai difensori delle parti civili nell'ambito del presente procedimento, che asserisce l'applicabilità dell'onere di notifica previsto dall'art. 299 c.p.p. anche ai procedimenti per il delitto di omicidio, muove da un assunto, a parere di questo Tribunale distrettuale, non condivisibile: quello secondo cui gli stretti congiunti della vittima di un omicidio sarebbero *“persone offese”* del reato (così, infatti, vengono espressamente qualificati nel provvedimento in questione).

In realtà, come si è evidenziato, l'unica *“persona offesa”* del delitto di omicidio è la vittima, cioè colui che, proprio in conseguenza del reato, perde la vita.

Gli stretti congiunti di quest'ultimo sono certamente soggetti *“danneggiati”*, legittimati alla costituzione di *“parte civile”* nell'ambito del processo penale intentato nei confronti dell'autore del delitto, ma non possono essere qualificati *“persone offese”*.

Tale considerazione, tuttavia, non è, di per sé, assorbente: non vale, cioè, da sola, ad escludere l'applicabilità dell'onere informativo previsto dall'art. 299 comma 4 bis c.p.p. ai procedimenti per il delitto di omicidio.

Viene in rilievo, al riguardo, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 90 c.p.p., secondo la quale, *“qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa”*.

Si pone, dunque, il problema di verificare se la norma in questione possa estrinsecare la sua valenza espansiva dei diritti e delle facoltà garantiti dalla legge alla persona offesa in favore dei prossimi congiunti di questa anche in riferimento all'onere informativo previsto dall'art. 299 comma 4 bis c.p.p., secondo cui la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione deve essere notificata, a cura della parte richiedente e a pena di inammissibilità, *“presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa”*.

A parere di questo Tribunale distrettuale, occorre propendere per la soluzione negativa.

Ciò, in primo luogo, in quanto la disposizione in esame sembra effettuare un'estensione dei *“diritti”* e delle *“facoltà”* della persona offesa in favore dei prossimi congiunti di questa solo in senso *“attivo”*, non anche *“passivo”*, come pare potersi trarre anche dall'utilizzo del verbo *“esercitare”* (*“le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti”*).

Il verbo adoperato dal Legislatore evoca, pertanto, una condotta “attiva”, “positiva”, “di impulso”, non anche “passiva”, “recettiva”, qual è il diritto ad ottenere la notifica dell’istanza di revoca o di sostituzione di una misura cautelare.

Vi è poi una ragione di carattere strettamente pratico e sistematico che induce a ritenere difficilmente compatibile l’estensione di diritti e facoltà operata dal terzo comma dell’art. 90 c.p.p. con l’onere informativo imposto dall’art. 299 comma 4 bis c.p.p.

Come si è detto, infatti, tale estensione è prevista in favore dei “*prossimi congiunti*”.

In assenza di una specifica definizione di tale espressione nello stesso art. 90 c.p.p. (o in altra norma del Titolo VI del Libro I del Codice penale, dedicato alla “*persona offesa dal reato*”), non appare revocabile in dubbio che, ai fini dell’individuazione dei “*prossimi congiunti*”, non possa che farsi riferimento al quarto comma dell’art. 307 c.p., secondo il quale, “*agli effetti della legge penale, s’intendono per <<prossimi congiunti>> gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole*”.

Non v’è chi non veda come si tratti di una platea assai ampia, comprensiva di: ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, affini di pari grado, zii e nipoti della persona offesa (o delle persone offese, qualora queste siano più di una). Un numero di soggetti, almeno potenzialmente, spropositato, tutti aventi diritto a ricevere notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in corso di applicazione nei confronti del soggetto indagato (o imputato) per l’uccisione del congiunto, qualora si affermasse l’operatività della norma di estensione di cui all’art. 90 comma 3 c.p.p. rispetto all’onere informativo previsto dall’art. 299 c.p.p.

Com’è agevole rilevare, si tratterebbe, per il soggetto interessato (indagato o imputato), di un onere diabolico, difficilmente compatibile con la snellezza e la celerità che si impongono in materia cautelare, in generale, e con specifico riferimento al subprocedimento di revoca o sostituzione del regime coercitivo in corso, in particolare.

In altri termini, dato per acquisito che, né i soggetti “*danneggiati*” dal delitto di omicidio, né coloro i quali si siano costituiti “*parti civili*” nell’ambito del processo, hanno, in quanto tali, alcun diritto informativo scaturente dall’art. 299 comma 4 bis c.p.p., non pare potersi giungere ad affermare che l’indagato o imputato per il delitto di omicidio, ogni qualvolta chieda all’Autorità giudiziaria procedente la revoca o la sostituzione della misura cautelare applicata nei suoi confronti, debba, preliminarmente, notificare la predetta istanza a tutti i “*prossimi congiunti*” indicati dal quarto comma dell’art. 307 c.p. ed instaurare, con ciascuno di loro, il contraddittorio cartolare previsto dallo stesso art. 299 c.p.p. (con la possibilità per ogni prossimo congiunto di depositare memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p. entro il termine di due giorni dalla notifica).

Una tale conclusione determinerebbe un’espansione elefantica del subprocedimento inerente alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare in atto, difficilmente compatibile con il sistema processuale delineato dal codice di rito in materia cautelare.

Né pare sostenibile che la prospettata interpretazione restrittiva, che non riconosce ai prossimi congiunti della persona offesa il diritto di ricevere la notifica preventiva dell’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto in ipotesi di omicidio, si ponga in contrasto con la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in (parziale) attuazione della quale è stato emanato il D.L. 93/2013 conv. in L. 119/2013, che ha novellato l’art. 299 c.p.p. introducendo l’onere informativo oggetto di trattazione.

Se è vero, infatti, che, da un lato, la Direttiva in esame tende ad ampliare notevolmente il classico concetto di “*vittima*” del reato, fino a ricomprendervi, non solo la “*persona offesa*”, in quanto titolare del bene giuridico leso, ma anche i soggetti “*danneggiati*” e persino i “*familiari*” della vittima (in ipotesi di morte di quest’ultima in

conseguenza del reato), dall'altro, il predetto atto normativo, con specifico riferimento alla materia cautelare, non impone affatto un onere informativo endoprocedimentale, sancendo semplicemente l'obbligo di notificare la "vittima" in ipotesi di "evasione" o di "scarcerazione" dell'autore del reato: un dovere di comunicazione, che si pone, pertanto, non "a monte", in fase di instaurazione dell'iter procedimentale relativo alla revoca o alla sostituzione della misura di prevenzione in atto, bensì "a valle" dello stesso, quando, per qualsiasi ragione, si sia (già) addivenuti alla "scarcerazione" del responsabile o questi sia (già) "evaso".

Invero, ai sensi dell'art. 2 ("Definizioni") paragrafo 1 della Direttiva citata, "ai fini della presente direttiva si intende per: a) "vittima": i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona".

Trattasi pertanto, come già evidenziato, di una notevole espansione del concetto classico di "vittima" del reato, sebbene lo stesso art. 1, al paragrafo 2, preveda che "Gli Stati membri possono stabilire procedure: a) per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso; e b) in relazione al paragrafo 1, lettera a), punto ii), per determinare quali familiari hanno la priorità in relazione all'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva".

Tuttavia, assai ridotti appaiono, al contrario, i diritti informativi riconosciuti alla vittima del reato (pure intesa nell'ampia accezione suindicata) con specifico riferimento allo stato detentivo dell'autore del delitto, sia nel corso del procedimento penale, quando questi si trova ancora in stato di custodia cautelare, sia dopo la conclusione del giudizio di cognizione, quando il responsabile del reato è già stato condannato e la sua libertà è conculcata in esecuzione della pena comminatagli con una sentenza di condanna divenuta ormai irrevocabile.

In particolare l'art. 6 ("Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso", assai significativamente inserito nel Capo 2 del provvedimento, intitolato "Informazioni e sostegno", e non nel Capo 3, dedicato alla "Partecipazione al procedimento penale") della Direttiva, al paragrafo 5, statuisce quanto segue: "Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato".

Il successivo sesto paragrafo del medesimo articolo, a sua volta, dispone che "la vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato".

Le disposizioni in esame, pertanto, si limitano a sancire il diritto della vittima del reato ad essere informata in ipotesi di (già intervenuta) scarcerazione o evasione dell'autore del reato, prevedendo, peraltro, che tale diritto possa essere ulteriormente limitato ai soli casi in cui sussista un pericolo concreto di danno nei "suoi confronti", sempre che l'informativa non comporti "un rischio concreto di danno per l'autore del reato".

Peraltro, occorre rilevare che le statuizioni in questione hanno assai recentemente trovato attuazione nell'ambito del nostro ordinamento, mediante l'emanazione del D.Lgs. 15/12/2015, n. 212 "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI" (pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2016, n. 3, in vigore dal 20 gennaio 2016).

Orbene, il Decreto in esame, all'art. 1 ("Modifiche al codice di procedura penale"), lett. b), introduce il nuovo art. 90 ter al Codice di procedura penale, il quale, rubricato, appunto,

“Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione”, statuisce: “Fermo quanto previsto dall’art. 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l’ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all’art. 299, il pericolo concreto di un danno per l’autore del reato”.

Ancora una volta, dunque, il Legislatore italiano declina in termini di *“persona offesa”* disposizioni comunitarie calibrate, invece, sulla *“vittima”* del reato, concetto assai più ampio, secondo il Legislatore europeo.

In ogni caso, non appare dubitabile che il diritto informativo previsto dall’art. 299 comma 4 bis c.p.p. (ma considerazioni analoghe valgono, ovviamente, anche per l’analogo diritto di informazione previsto dai commi precedenti) possa – anzi, a parere di questo Tribunale, debba – essere limitato alla sola *“persona offesa”* classicamente intesa quale titolare del bene giuridico leso da una condotta penalmente rilevante, con esclusione dei *“danneggiati”* e delle *“parti civili”* in quanto tali, nonché dei *“familiari”* o *“prossimi congiunti”* della persona offesa, nei cui confronti, con specifico riferimento all’onere di notifica previsto dall’art. 299 c.p.p., non risulta applicabile (per le ragioni suindicate) neppure la clausola di estensione prevista dall’art. 90 comma 3 c.p.p.

Ma, venendo forse all’argomento decisivo a sostegno della tesi propugnata, in disparte quelli, di carattere letterale, sistematico e pratico già illustrati, vi è un’ulteriore considerazione che induce a ritenere non applicabili ai procedimenti per il delitto di omicidio le disposizioni di cui all’art. 299 c.p.p., che prevedono la notifica alla *“persona offesa”* della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione nei confronti dell’indagato o imputato del delitto.

Si tratta di un argomento di natura strettamente teleologico-finalistica.

Invero, si è già avuto modo di rilevare come la *ratio* delle disposizioni in esame sia quella di rendere partecipe la vittima dei delitti commessi mediante violenza alla persona dell’evoluzione dello *status* cautelare dell’indagato (o imputato, come nel caso di specie), permettendo altresì alla stessa di presentare, entro un breve termine, memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p., al fine di offrire all’Autorità giudiziaria procedente ulteriori elementi di valutazione pertinenti all’oggetto della richiesta.

Ma, soprattutto, le norme in questione si propongono di consentire alla persona offesa di venire a conoscenza, con sufficiente anticipo, della possibilità-eventualità che l’autore del reato, fino a quel momento sottoposto ad un regime restrittivo della sua libertà (in verità, con un’ampia gradazione, che può variare dalla custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari, fino ad arrivare a misure non custodiali assai più blande) possa tornare totalmente libero (in ipotesi di revoca radicale della misura in atto) o comunque beneficiare di margini di libertà più ampi di quelli goduti in precedenza, in vigenza del primigenio regime cautelare (in caso di mera sostituzione della misura originariamente applicata con altra meno afflittiva).

Tutto ciò è evidentemente previsto a tutela della persona offesa, al fine di evitare che la stessa, già vittima di un primo reato perpetrato ai suoi danni (o, spesso, di più reati concatenati precedenti) possa tornare a divenire oggetto delle violenze, fisiche o anche solo morali, poste in essere dall’autore del reato, con lo scopo, dunque, di evitare quella che è stata definita, con un’espressione di derivazione comunitaria, *“vittimizzazione secondaria”*: in ultima analisi, per tentare di impedire che chi ha già subito un reato possa tornare ad essere vittima del suo aggressore.

Peraltro, tale approccio ermeneutico si pone nel solco di quella giurisprudenza di merito (poi affermata anche in sede di legittimità), secondo la quale l’onere di

informazione previsto dall'art. 299 c.p.p. (nei vari passaggi procedurali in cui esso si articola) non trova applicazione rispetto a tutti i *"delitti commessi con violenza alla persona"*, ma solo in riferimento a quelli caratterizzati da un pregresso rapporto intersoggettivo tra autore del reato e vittima dello stesso.

Si tratta di un indirizzo interpretativo, inaugurato dalla giurisprudenza di merito subito dopo l'entrata in vigore della modifica normativa, particolarmente attento a valorizzare le ragioni sostanziali dell'onere informativo imposto dal novellato art. 299 c.p.p., secondo il quale, la norma che prevede che, nel caso di delitto commesso con violenza alle persone, la richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva debba essere, a pena di inammissibilità, contestualmente notificata alla persona offesa, si applica solo nei procedimenti in cui la condotta violenta si caratterizza anche per l'esistenza di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima, in cui, quindi, la violenza alla persona non è occasionalmente diretta nei confronti della vittima, ma lo è in modo mirato, in ragione di tali pregressi rapporti: in virtù di dette premesse è stata esclusa l'applicabilità della suddetta disciplina nell'ambito di un procedimento per il reato di rapina, in cui l'azione violenta era stata del tutto occasionalmente diretta nei confronti di persone offese sconosciute all'indagato (cfr. GIP presso Tribunale di Torino 4/11/2013, in Guida al diritto 2013, 47, 16 con nota di Amato).

Una recentissima pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 43353 del 14/10/2015 - dep. 27/10/2015), che riprende il precedente arresto giurisprudenziale dell'Ufficio GIP di Torino, ha affermato la necessità di una *"lettura di stretto rigore interpretativo"* dell'art. 299 c.p.p., stabilendo che *"se, da un verso, appare indiscutibile che le vittime occasionali, magari solo per essersi risolte alla denuncia, sono esposte al rischio di una vittimizzazione secondaria che può tradursi in nuovi episodi delittuosi, atteggiamenti ritorsivi o minacciosi, va tuttavia considerato che, sotto il profilo informativo, il fine che si vuole raggiungere attraverso detto incombente è quello di offrire alle vittime, mediante la possibilità di presentare memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., uno strumento per partecipare elementi di conoscenza ulteriori - che solo un pregresso rapporto diretto tra vittima e aggressore può presumibilmente consentire di avere - al fine di scongiurare il pericolo di recidivazione dalla richiesta modifica di misura"*.

Anche in tale pronuncia, pertanto, come già accaduto nel precedente arresto giurisprudenziale di merito sopra citato, viene attribuito assorbente rilievo interpretativo al *"criterio teleologico"*: se il fine del Legislatore è quello di consentire alla persona offesa di apportare, mediante lo strumento della memoria ex art. 121 c.p.p., un ulteriore e attualizzato apporto conoscitivo all'Autorità giudiziaria che dovrà decidere sulla richiesta di revoca o sostituzione, è inutile prevedere una simile forma di *"consultazione"* in favore di vittime meramente *"occasional"*, che non hanno, né - si presume - avranno, in futuro alcun ulteriore rapporto con l'autore del reato, in quanto non già vittime *"predestinate"* della condotta illecita, bensì casuali obiettivi del fatto-reato in virtù di circostanze del tutto estemporanee.

Imporre il rigoroso onere informativo previsto dal nuovo testo dell'art. 299 comma 3 c.p.p. in favore di qualsiasi persona offesa da un delitto *"commesso con violenza"* rischia di tradursi in un *"mero formalismo"* in tutte le ipotesi in cui, tra autore del reato e vittima, non sussiste alcun pregresso rapporto personale, tale, da un lato, da consentire alla persona offesa di essere in grado di fornire nell'ambito del procedimento cautelare in itinere un qualificato apporto conoscitivo, dall'altro, da correre concreti pericoli personali in ragione dell'eventuale revoca o affievolimento del regime cautelare originariamente adottato nei confronti del prevenuto.

L'orientamento in questione, che incrocia meritevolmente le ragioni sostanziali sottese alla novella normativa introdotta con il D.L. 93/2013 conv. in L. 119/2013, corrobora la

tesi, qui sostenuta, che esclude l'applicabilità della disciplina informativa prevista dall'art. 299 c.p.p. ai congiunti della vittima di omicidio.

Nell'ipotesi di cui all'art. 575 c.p., infatti, manca quasi sempre un "pregresso rapporto relazionale" tra autore del reato e prossimi congiunti della persona offesa, i quali, pertanto, da un lato, non sarebbero in grado di accrescere il patrimonio conoscitivo dell'Autorità giudiziaria chiamata ad esprimersi sull'istanza di revoca o sostituzione, dall'altro, (almeno secondo l'*id quod plerumque accidit*) non sono posti in pericolo dal ritorno in libertà (o da maggiori spazi di libertà) concesso al responsabile del delitto. Quest'ultimo, infatti, si sarà determinato ad uccidere la vittima, o in maniera del tutto occasionale (si pensi, ad esempio, al classico caso della rapina "finita male" ai danni di un esercente commerciale mai conosciuto prima dall'autore del delitto), o perché animato da motivi di astio e di rancore nei confronti della persona offesa, per un pregresso rapporto con la stessa, che nulla ha a che vedere con i parenti di quest'ultima.

In conclusione, è possibile affermare che l'onere informativo dettato dall'art. 299 c.p.p. (come modificato dal D.L. 93/2013 conv. in L. 119/2013), che prevede la preliminare notifica alla "persona offesa" della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto nei confronti dell'autore del delitto, non trova applicazione nei procedimenti per omicidio, atteso che, in tal caso, la persona offesa muore (dunque cessa di esistere) come conseguenza del reato, stante l'impossibilità di applicare, in relazione alla predetta disciplina informativa, la norma di cui all'art. 90 comma 3 c.p.p., che estende i diritti e le facoltà della persona offesa deceduta in conseguenza del reato ai prossimi congiunti della stessa.

Se così è, pertanto, gli atti d'appello formulati il 27/1/2016, da Bianco Marinella, Marchese Annarita e Cagnazzo Anna Maria (quest'ultima in proprio e quale genitore dei minori Bianco Cristian e Bianco Gabriele), con i quali è stata eccepita la mancata notifica ex art. 299 comma 4 bis c.p.p. alle "persone offese" dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia carceraria depositata dai difensori dell'imputato presso la cancelleria della Corte d'Assise di Lecce il 7/1/2016, vanno dichiarati inammissibili.

In proposito, va osservato che non v'è dubbio che la "persona offesa" o il suo difensore possa, mediante impugnazione, eccepire il mancato rispetto dell'onere informativo di cui all'art. 299 c.p.p. in ipotesi di omessa notifica dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto.

I Giudici di legittimità hanno chiarito che la persona offesa pretermessa in violazione del disposto di cui all'art. 299 c.p.p., che impone la notifica dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione, può certamente fare ricorso all'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento che dispone la richiesta revoca o sostituzione (cfr. Cass. pen. Sez. V, n. 35735 del 31/03/2015 - dep. 26-08-2015, che precisa che non è, invece, ammissibile il ricorso in Cassazione per *saltum*, atteso che il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ai sensi dell'art. 311 comma 2 c.p.p., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, secondo l'art. 568 comma 2 c.p.p., contro i provvedimenti concernenti lo *status libertatis* non altrimenti impugnabili: ne consegue che avverso i provvedimenti di sostituzione o modifica delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 c.p.p.; in tal senso anche: Cass. pen., Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Velia, Rv. 263743; Sez. 1, n. 18963 del 10/04/2013, Bandiera, Rv. 256032).

Tale diritto di impugnativa, tuttavia, può essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla "persona offesa", con esclusione, quindi, dei soggetti "danneggiati" e delle "parti civili" in quanto tali, così come dei "prossimi congiunti" cui fa riferimento l'art. 90 comma 3 c.p.p. (inapplicabile, nel caso di specie, per le ragioni già esposte).

7. Passando all'esame dell'appello formulato dal Pubblico Ministero il 28/1/2016, occorre rilevare che, nel merito, la Pubblica Accusa evidenzia la persistente sussistenza al massimo livello dei pericoli di inquinamento probatorio, fuga e recidiva, con la conseguente richiesta di ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di Zacheo Antonio.

Appare opportuno, in proposito, prendere le mosse dalle motivazioni dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Assise di Lecce in data 11/1/2016 (depositata il 12/1/2016), con la quale, in accoglimento dell'istanza formulata dalla difesa dell'imputato il 7/1/2016, è stata disposta la sostituzione della misura cautelare massima della custodia inframuraria con quella attenuata degli arresti domiciliari.

In particolare, la Corte evidenzia:

a) il superamento delle esigenze di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p. (rischio di inquinamento probatorio) per essersi ormai concluso il processo di primo grado;

b) l'insussistenza di elementi concreti che attestino il pericolo di fuga, sia in ragione della personalità del prevenuto, incensurato, che delle modalità e del contesto in cui l'episodio criminoso per cui è processo è maturato;

c) l'incensuratezza dell'imputato che, sino alla data del reato giudicato nel procedimento *de quo*, non aveva subito alcun processo penale, mostrando una positiva condotta *ante delictum*;

d) l'assenza di condotte censurabili durante il periodo di custodia cautelare in carcere (circa due anni e mezzo);

e) la necessità di graduare la misura cautelare anche in relazione alla posizione del coimputato che, pur non ammettendo le proprie responsabilità ma limitandosi ad accusare Zacheo Antonio, beneficia da tempo della misura più attenuata nonostante il giudizio negativo sulla sua personalità rappresentato dal GUP nella sentenza di primo grado;

f) la situazione in cui è sorta l'idea criminosa che ha spinto Zacheo all'omicidio, evidentemente al di fuori di contesti di criminalità organizzata e, viceversa e secondo le emergenze processuali, in ambito personale-lavorativo-economico: ciò lascia ragionevolmente ipotizzare un rischio di recidiva non particolarmente grave, presumibilmente attenuato anche dall'applicazione della misura restrittiva adottata;

g) l'individuazione di un luogo di esecuzione degli arresti domiciliari assai distante dal contesto in cui si sono svolti i fatti-reato per cui è processo (in provincia di Pavia).

Così richiamato il nucleo essenziale delle argomentazioni poste dalla Corte d'Assise di Lecce a sostegno dell'ordinanza che ha sostituito il regime cautelare applicato all'imputato, passando all'esame delle ragioni che il Pubblico Ministero appellante pone a base del proprio atto di gravame, si è già rilevato come lo stesso sviluppi motivazioni attinenti a tutti i *pericula libertatis* elencati dall'art. 274 c.p.p.

In ordine al pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a c.p.p.), la Pubblica Accusa ritiene che le esigenze cautelari non possono essere considerate del tutto superate in ragione della conclusione del primo grado di giudizio.

Il Pubblico Ministero osserva in proposito che, alla luce delle dichiarazioni rese dal coimputato Gabrieli Antonio, fu proprio Zacheo a manifestare l'intendimento di inquinare le prove in ipotesi di insorgenza di sospetti nei loro confronti, arrivando ad ingiungere a Gabrieli una prospettazione difensiva del tutto artefatta, preordinata allo scopo. Gabrieli, invero, solo a seguito dell'arresto rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie, che consentivano di ricostruire lo svolgimento dei fatti. Zacheo, al contrario, non ha fornito una propria versione di quanto accaduto e ciò indurrebbe a ritenere che i due, trovandosi entrambi agli arresti domiciliari, possano concordare una versione di comodo in vista del giudizio di secondo grado.

In merito alle deduzioni accusatorie, non può non ribadirsi non solo che il giudizio a carico di Zacheo Antonio è stato ormai definito in primo grado con la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Assise di Lecce, ma anche che la stessa sorte è toccata a Gabrieli Antonio, a sua volta condannato dal GUP presso il Tribunale di Lecce per i medesimi reati e, peraltro, alla stessa pena, con conclusioni che trovano conforme composizione.

L'impianto probatorio a carico di entrambi gli imputati risulta, pertanto, ormai ampiamente cristallizzato e assai difficilmente scalfibile dai paventati, possibili accordi fraudolenti tra i due.

Secondo il Pubblico Ministero appellante sussiste, inoltre, il pericolo di fuga (art. 274 lett. b c.p.p.).

Nell'atto di gravame, si osserva, infatti, che se è vero che tale pericolo non può trarsi solo dalla gravità del reato per cui si procede, occorre comunque tenere conto dell'intervenuta sentenza di primo grado, che ha condannato l'imputato alla elevatissima pena di trent'anni di reclusione, per cui, la Corte d'Assise di Lecce avrebbe dovuto valutare il concreto pericolo di fuga anche in relazione all'intervenuta condanna, che renderebbe verosimile l'eventualità che Zacheo possa sottrarsi all'esecuzione della sentenza, in ipotesi di sopravvenuta irrevocabilità.

Sul punto, va osservato che la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha costantemente affermato che la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275 comma 3 c.p.p., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce: personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta (cfr. Cass. pen., Sez. U, n. 34537 del 11/07/2001 - dep. 24/09/2001, Litteri e altri, Rv. 219600; nello stesso senso successivamente: Sez. 5, n. 25926 del 07/06/2010 - dep. 07/07/2010, Petrosillo, Rv. 248121; Sez. 2, n. 33125 del 24/09/2002 - dep. 03/10/2002, Fontana ed altri, Rv. 222402).

Orbene, se, da un lato, non può certo negarsi che Zacheo sia stato condannato con la sentenza che ha definito il primo grado di giudizio ad una severissima pena (ben 30 anni di reclusione), non si può non rilevare come questo sia l'unico elemento sintomatico che induce a ritenere che l'imputato potrebbe sottrarsi all'esecuzione della condanna, facendo perdere le proprie tracce.

Non sussiste nessuna ulteriore circostanza in grado di corroborare l'assunto del Pubblico Ministero appellante, considerando lo stato di penale incensuratezza del prevenuto e la condotta da questi tenuta in regime cautelare fino al momento attuale, con l'assenza di qualsiasi atto o comportamento sintomatico della volontà di sottrarsi ai rigori della legge e all'eventuale esecuzione della sentenza di condanna qualora questa dovesse divenire irrevocabile.

Quanto, infine, al pericolo di recidiva (art. 274 lett. c c.p.p.), il Pubblico Ministero appellante svolge considerazioni che non appaiono condivisibili, comunque non tali, a parere del Collegio, da indurre all'accoglimento del formulato gravame.

La Pubblica Accusa evidenzia, in particolare, come il prevenuto non abbia mai ammesso le proprie responsabilità in ordine al grave episodio delittuoso per cui si procede, non avendo, pertanto, mai dimostrato alcun segno di resipiscenza.

Sul punto, va rilevato che, in virtù del principio *nemo tenetur se detegere*, l'imputato può non rispondere su fatti leggibili *contra se*, negando la propria responsabilità.

A parere di questo Tribunale distrettuale, non è consentito al Giudice valorizzare, ai fini della decisione, comportamenti - commissivi od omissivi - dell'imputato che siano manifestazione di diritti soggettivi e facoltà che l'ordinamento gli attribuisce quali espressione del diritto di difesa e di libera scelta della strategia processuale ritenuta più opportuna; strategia che ben può porsi in atto anche attraverso il silenzio.

D'altro canto, l'art. 274 lett. a) c.p.p., in relazione al pericolo di inquinamento probatorio, statuisce espressamente che "*le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti*".

Sebbene tale disposizione sia stata espressamente prevista con specifico riferimento al pericolo attinente all'acquisizione delle prove, non appare revocabile in dubbio che la stessa, proprio in quanto declinazione del principio di carattere generale che impedisce di valutare negativamente (sia sotto il profilo probatorio-indiziario, sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari) l'esercizio di una legittima facoltà, debba essere estesa agli ulteriori *pericula libertatis* (di fuga e di recidiva).

Quanto, infine, all'esigenza, evidenziata nel gravato provvedimento della Corte d'Assise di Lecce, di "*graduare la misura cautelare anche in relazione alla posizione del coimputato*" Gabrieli Antonio, il Pubblico Ministero asserisce che il comportamento processuale di quest'ultimo sarebbe stato del tutto differente rispetto a quello adottato da Zacheo Antonio, avendo egli contribuito in modo significativo all'accertamento dei fatti, quantomeno ammettendo la propria partecipazione all'episodio delittuoso, negata invece da Zacheo contro ogni evidenza.

In merito, va osservato che, così come emerge dalla sentenza n. 374/15 emessa dal GUP presso il Tribunale di Lecce a carico di Gabrieli Antonio del 24/3/2015 (depositata il 22/6/2015), nonché dalla sentenza emessa a carico di Zacheo Antonio dalla Corte d'Assise di Lecce n. 4/15 del 12/11/2015 (depositata il 10/2/2016), Gabrieli, lungi dal rendere chiare dichiarazioni confessorie, si è sostanzialmente limitato ad accusare del delitto il solo Zacheo Antonio.

Invero, se, da un lato, egli ha riconosciuto di essere all'interno dell'autovettura nell'abitacolo della quale sarebbe stata cagionata la morte di Bianco Massimo, dall'altro, lo stesso ha affermato di aver assistito all'omicidio del tutto inconsapevolmente, non avendo alcuna contezza di ciò che Zacheo (da solo) aveva intenzione di fare.

Non risulta, pertanto, che dichiarazioni di tal genere, di chiara impronta etero e non auto accusatoria possano giustificare un diverso trattamento cautelare rispetto all'odierno imputato, rimasto in regime custodiale inframurario per circa due anni e mezzo, mentre Gabrieli ha ben presto beneficiato della sostituzione della massima misura carceraria con quella della custodia domiciliare.

Sotto tale profilo va rilevato come Gabrieli Antonio, con la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Lecce sopra richiamata sia stato condannato, a seguito di rito abbreviato, esattamente alla stessa pena detentiva comminata nei confronti di Zacheo Antonio (trent'anni di reclusione).

L'esigenza perequativa di equilibrare la posizione cautelare dei due coimputati dei medesimi delitti, in una condizione sostanzialmente sovrapponibile, ha, dunque, condivisibilmente indotto la Corte d'Assise di Lecce a mitigare il trattamento cautelare riservato allo Zacheo, che ha comunque ottenuto la misura attenuata degli arresti domiciliari dopo circa due anni e mezzo dal momento della sua applicazione.

In conclusione, in considerazione dell'assenza dei pericoli di inquinamento probatorio e di fuga, e della persistente sussistenza del pericolo di recidiva, che può tuttavia ritenersi attenuato, in considerazione dello stato di penale assoluta incensuratezza dell'imputato,

della pedissequa osservanza delle prescrizioni nel corso dell'intera durata del regime cautelare impostogli, della collocazione dell'omicidio oggetto di giudizio al di fuori di contesti di criminalità organizzata, della necessità di perequare la posizione cautelare di Zacheo Antonio rispetto a quella di Gabrieli Antonio, appare condivisibile la scelta operata dalla Corte d'Assise di Lecce di sostituire la misura massima della custodia carceraria con quella attenuata degli arresti domiciliari, individuando, peraltro, un luogo di esecuzione della misura (in provincia di Pavia) molto distante dal territorio in cui sono state perpetrate le condotte delittuose oggetto del presente procedimento.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'appello formulato dal Pubblico Ministero il 28 gennaio 2016 va rigettato.

P.Q.M.

Visto l'art. 310 c.p.p.,

- 1) dichiara inammissibili gli appelli presentati il 27/1/2016 da Bianco Marinella, Marchese Annarita e Cagnazzo Anna Maria (quest'ultima in proprio e quale genitore dei minori Bianco Cristian e Bianco Gabriele);
- 2) condanna le appellanti al pagamento delle spese della presente fase del procedimento;
- 3) rigetta l'appello presentato il 28/1/2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce avverso l'ordinanza emessa in data 11/1/2016 (depositata il 12/1/2016) dalla Corte d'Assise di Lecce nei confronti di Zacheo Antonio;
- 4) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Lecce, 12 febbraio 2016

IL GIUDICE EST.
Dott. Antonio Gatto

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Pia Verderosa